

Newsletter n. 17 del 13 Maggio 2017

1. MODULISTICA REGISTRO IMPRESE - Emanato un nuovo decreto direttoriale che aggiorna la modulistica del Registro delle imprese con efficacia dal 8 giugno 2017

E' stato pubblicato, sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, il **decreto direttoriale 12 maggio 2017**, recante "**Integrazione delle specifiche tecniche per la trasmissione delle pratiche al registro delle imprese ed al REA. Misure necessarie all'attuazione della direttiva BRIS**".

Il decreto apporta modifiche ed integrazioni alle specifiche tecniche, di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2017, su cui è costruita la modulistica del Registro delle imprese e del REA.

Oltre ad integrate le specifiche tecniche in essere con modifiche ai codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella COM) per accorpamenti e variazioni intervenuti e con l'integrazione delle autorizzazioni all'assolvimento del bollo virtuale (tabella VRT) per intervenute variazioni; sono state introdotte le **misure necessarie all'attuazione della direttiva 2012/17/UE**, che ha istituito, a livello europeo, il "**sistema di interconnessione dei registri delle imprese**" (*Business Registers Interconnection System - BRIS*), come l'introduzione di nuovi campi nei moduli S1 e S2 e di due nuove tabelle con codice TEC e TER, da utilizzarsi per indicare, rispettivamente, lo Stato e il Registro di iscrizione della società avente succursali in Italia o derivante da fusione transfrontaliera cui abbia partecipato almeno una società avente sede legale in Italia, così determinandone l'identificativo unico ai sensi della ridetta direttiva.

Nell'ambito dell'implementazione del Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 107/2015, sono stati eliminati alcuni codici dalla tabella ATF.

Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia a decorrere dall' 8 giugno 2017.

A partire **dal 1° settembre 2017** non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto direttoriale dei codici e delle tabelle allegate clicca qui.](#)

2. IMPRENDITORE AGRICOLO - Corretta individuazione dei prodotti provenienti dall'azienda rispetto a quelli acquistati presso terzi

*Può essere considerata legittima l'attività svolta da un soggetto, iscritto come **piccolo imprenditore agricolo** nella sezione speciale in Camera di commercio, che opera su area pubblica, il quale vende **soprattutto prodotti acquistati presso terzi**, nello specifico presso il mercato ortofrutticolo, per poi rivenderli in forma itinerante o presso i posteggi dei mercati settimanali, rappresentando, pertanto, i propri prodotti la minor parte delle vendite sotto il profilo quantitativo?*

A questo quesito posto da un Comune risponde negativamente il Ministero dello Sviluppo economico con la **risoluzione n. 169670 dell'8 maggio 2017**.

In particolare il Ministero rileva che dalla normativa attualmente in vigore (*articolo 4, commi 1, 5 e 8, del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001*), risulta espressamente che i produttori agricoli sono **legittimati a vendere, anche prodotti non provenienti dai propri fondi** (ivi compresi i prodotti trasformati presso

altre aziende agricole, ma anche quelli che risultano oggetto di un ciclo industriale di trasformazione), **purché in misura non prevalente e comunque entro i limiti fissati dalle suddette disposizioni.**

Al fine dell'individuazione dei limiti di detta attività aggiuntiva occorre fare riferimento alla disposizione contenuta nel citato comma 8 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, che dispone: *"Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998"*.

Dunque, il superamento dell'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non ottenuti nella propria azienda su quelli derivanti dalla vendita dei propri prodotti, **comporta il passaggio dell'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio**, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell'attività commerciale, con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Con riferimento allo specifico quesito posto relativamente ai prodotti venduti dai produttori agricoli, con particolare riferimento a quelli non provenienti dai propri fondi e pertanto acquistati da terzi, il Ministero, richiamando anche quanto già espresso in una precedente nota del 2 novembre 2016, n. 343306, precisa quanto segue:

a) che non esistono norme della disciplina commerciale che impongano agli imprenditori agricoli di adottare modalità di esposizione o di etichettatura che consentano con evidenza all'acquirente di distinguere tra i prodotti provenienti o meno dal proprio fondo, fermo restando che per gli organi di controllo esistono certamente altre modalità ed altri strumenti idonei ad accertare l'effettiva provenienza dei prodotti ed a verificare il rispetto dei limiti di vendita di quelli non provenienti dal proprio fondo;

b) che, tuttavia, è necessario che ai consumatori sia fornita un'**informazione chiara e trasparente** anche in merito alla effettiva provenienza dei prodotti in questione, e che tale esigenza risponda non solo all'interesse alla tutela dei consumatori, ma anche ad un'esigenza di tutela della reputazione e di mantenimento della fiducia nell'interesse degli stessi produttori agricoli;

c) che tali esigenze non possono essere perseguite con interpretazioni delle norme vigenti che ne desumano obblighi che in molti casi potrebbero risultare eccessivamente rigidi e sproporzionati rispetto alle stesse esigenze da salvaguardare;

d) che è opportuno incoraggiare e sensibilizzare gli stessi produttori agricoli, sia da parte delle loro associazioni di categoria che da parte dei consumatori e delle loro associazioni, all'adozione, in nome della trasparenza e alla luce della necessità del **rispetto del rapporto fiduciario** che va mantenuto tra acquirente e venditore, della buona prassi di **garantire all'acquirente informazione adeguata alla consapevolezza di quali dei prodotti venduti siano effettivamente provenienti dal proprio fondo.**

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 169679/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 343306/2016 clicca qui.](#)

3. PROGETTO GIOVANI CONDUCENTI - Pubblicato il bando relativo alla Fase 1 - Domande di adesione dal 27 aprile al 19 maggio 2017

Il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e le Associazioni di rappresentanza delle imprese di autotrasporto, delle autoscuole e dei costruttori di veicoli industriali hanno sottoscritto un **Protocollo di Intesa** per avviare i giovani - di **età compresa tra i 18 e i 29 anni** con residenza in Italia ed il possesso della patente di guida di categoria B - alla professione di: conducente professionale di veicoli pesanti.

Il Comitato Centrale sovvenzionerà l'intero progetto con uno stanziamento pari ad **un milione di euro**, che dovrebbe garantire l'inserimento sul mercato del lavoro di nuovi 600 conducenti professionali.

Con tale stanziamento **il Comitato contribuirà all'80% dei costi** del conseguimento dei menzionati titoli professionali dei nuovi conducenti, **mentre il 20% di tali costi** (che le Autoscuole e gli enti professionali sconteranno del 15%) dovrà essere **corrisposto direttamente dagli interessati ammessi** alla domanda di contributo, all'atto dell'iscrizione ai corsi.

Due sono le fasi del progetto:

- **FASE 1 - Incentivazione alla acquisizione della Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di cose (CQC MERCI)**, tramite agevolazioni economiche per la frequenza dei corsi di qualificazione iniziale presso autoscuole o enti di formazione autorizzati, indicati dal Comitato. Ove ne ricorrano le condizioni, sarà possibile contestualmente seguire anche corsi per il conseguimento della patente di categoria C, se non già posseduta.

Al termine del corso di qualificazione iniziale per il conseguimento della CQC MERCI, e se del caso di quello per il conseguimento della patente di categoria C, il giovane dovrà superare i relativi esami.

- **FASE 2 - Promozione di tirocini formativi per i neoconducenti presso aziende di trasporto di cose per conto di terzi**, iscritte all'Albo ed indicate dal Comitato.

Per i giovani neoconducenti professionali saranno promosse occasioni di incontro con le aziende di autotrasporto ai fini di un tirocinio formativo presso le stesse, per un periodo complessivo fino a sei mesi, e costi a carico dell'impresa ospitante nella misura massima di euro 500/mese per giovane.

In esecuzione della FASE 1 del progetto, in data 21 aprile 2017, è stato pubblicato il "**Bando PROGETTO GIOVANI CONDUCENTI**" che l'Albo Autotrasporto ha realizzato per formare giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e avviarli alla professione di autista trasporto merci.

Il presente avviso è finalizzato a **ricercare e selezionare giovani da avviare a corsi di qualificazione iniziale per il conseguimento della patente professionale CQC** per il trasporto di merci e contestualmente, ove ne ricorrano le condizioni, della patente di guida di categoria C, con costi a carico del Comitato nella misura specificata sopra.

La selezione dei giovani avviene con la procedura del "**click-day**": **dalle ore 9.00 del 27 aprile 2017 alle ore 13.00 del 19 maggio 2017** sarà possibile compilare la domanda telematica di partecipazione, compilando l'apposito *form* presente sul sito www.giovaniconducenti.it.

L'ammissione dei giovani al progetto avviene fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziato dal Comitato Centrale.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato e per scaricare il testo dell'avviso pubblico – Fase 1 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'avviso pubblico – Fase 1 clicca qui.](#)

LINK:

[Per aderire al progetto e compilare l'apposito form clicca qui.](#)

4. PON Imprese e Competitività 2014-2020 - A disposizione un nuovo sito per far conoscere la programmazione comunitaria

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha lanciato il 9 maggio scorso il nuovo sito www.ponic.gov.it per far conoscere la **programmazione comunitaria 2014-2020**.

La data scelta per il lancio dell'iniziativa ha coinciso con una delle ricorrenze più importanti della storia europea la "**Festa dell'Europa**" e si inquadra quest'anno nelle celebrazioni del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma.

Il sito è curato dalla Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, Autorità di Gestione del **PON (Programma Operativo Nazionale) Imprese e Competitività e del PON Iniziativa PMI 2014-2020**.

Attraverso il nuovo sito, dedicato ai programmi comunitari gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'Autorità di Gestione ha voluto rispondere con i fatti alla necessità di comunicare e diffondere, in modo dinamico, moderno e capillare, i dettagli dei vari Programmi Operativi.

Questa piattaforma on line vuole diventare il luogo ideale per scambio di informazioni, promozione, incontri e confronto di tutti gli attori, attuali e potenziali, interessati ai PON.

Il sito è articolato in **5 "mini-siti" tematici**, di semplice e immediata consultazione, uno per ogni "asse" di intervento (i 4 assi del PON IC e del PON Iniziativa PMI) appositamente pensati per rendere la consultazione immediata e facilmente fruibile per singole tematiche.

Il sito dedica una grande attenzione alle imprese che hanno utilizzato i finanziamenti, e che raccontano se stesse: storie di successo che prendono corpo attraverso una serie di interviste, foto e filmati che danno il senso vero e completo di ciò che l'investimento ha prodotto nei fatti e sul territorio. Tutto questo dovrà diventare stimolo ideale per quanti sono interessati ad un approccio diretto con i fondi comunitari.

Grande attenzione viene riservata alla interazione e al rapporto diretto con i soggetti interessati, che attraverso "form di contatto" potranno richiedere direttamente informazioni, lasciare un feedback sul sito, esprimere i propri giudizi ed opinioni. Nel caso invece di soggetti già beneficiari di fondi comunitari, sarà possibile per loro poter raccontare la propria storia e diffondere la propria esperienza.

Verrà inoltre attivata un'area "OPEN DATA" (in fase progettuale), che renderà facilmente accessibili e consultabili, in modo immediato, tutti i progetti finanziati, attraverso un sistema di geomarketing.

L'obiettivo contribuire a rafforzare la comunicazione istituzionale a sostegno delle imprese, diffondendo una conoscenza sempre più dettagliata della programmazione europea e sviluppando sinergie tra i partner territoriali.

Ricordiamo che la Commissione europea ha approvato il 23 giugno 2015, e successivamente modificato il 24 novembre 2015, il **Programma Operativo Nazionale (PON) Imprese e Competitività 2014-2020** che interviene con una **dotazione complessiva di circa 2,3 miliardi di euro** per il rafforzamento delle

imprese del Mezzogiorno, quale elemento cardine della politica industriale italiana in una logica di riequilibrio territoriale e di **convergenza Mezzogiorno-Centro-Nord**.

Il Programma infatti intende accrescere gli investimenti nei settori chiave nelle Regioni meno sviluppate (**Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia**) e in quelle in transizione (**Abruzzo, Molise, Sardegna**), contribuendo all'obiettivo di portare il peso relativo del **settore manifatturiero** sul PIL europeo dal 15,6% del 2011 al 20% entro il 2020 e sostenere così un duraturo processo di sviluppo dell'intero Sistema imprenditoriale del Paese.

La forza innovativa del PON Imprese e Competitività, in linea con le priorità della Strategia Europa 2020 per una **crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**, risiede dunque nella combinazione di agevolazioni in risposta ai **fabbisogni delle imprese** e **interventi infrastrutturali** per migliorarne il posizionamento.

Il Programma si propone di favorire la crescita economica e il rafforzamento della presenza delle aziende italiane nel contesto produttivo globale, in particolare le piccole e medie imprese, articolando gli interventi su **4 obiettivi tematici**:

- OT 1 - rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
- OT 2 – migliorare l'accesso e l'utilizzo del ICT, nonché l'impiego e la qualità delle medesime
- OT 3 - promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
- OT 4 - sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori.

LINK:

[Per accedere al nuovo sito clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

5. TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DEI RIFIUTI - Iscrizione all'Albo Gestori ambientali - Proroga al 30 settembre per le imprese in possesso di ricevuta di iscrizione

Il termine previsto dall'art. 5 comma 1 della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2017, entro il quale le imprese in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010 e della Deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo **la domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della stessa deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016**, è ulteriormente **prorogato** - dalla data del 15 maggio 2017 - **alla data del 30 settembre 2017**.

Lo ha stabilito il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali con la **deliberazione n. 5 del 2 maggio 2017**.

Ricordiamo che con la Deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016 sono stati fissati i criteri, i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella **categoria 6** (*imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti*).

Queste imprese avrebbero dovuto presentare domanda d'iscrizione, esclusivamente con modalità telematica, alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.

Di tale iscrizione ne veniva rilasciata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010 e della Deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, **contestuale ricevuta**, che consentiva di operare, fermo restando l'esito della verifica, da parte della Sezione regionale, della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e attestati con la domanda d'iscrizione.

In base al disposto di cui all'art. 5, comma 1 della citata deliberazione n. 3/2016, le imprese in possesso della suddetta ricevuta d'iscrizione avrebbero dovuto presentare, alla Sezione regionale dell'Albo, la domanda d'iscrizione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della deliberazione stessa (15 ottobre 2016) e potevano continuare ad operare sulla base della ricevuta d'iscrizione e delle successive ricevute di variazione fino alla notifica del provvedimento di iscrizione da parte della Sezione regionale. Decorso inutilmente detto termine, le ricevute rilasciate ai sensi della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012 sarebbero decadute, con conseguente cancellazione dall'Albo delle imprese interessate.

Il suddetto termine è stato successivamente prorogato al 15 maggio 2017 con la deliberazione n. 1/2017.e ora di nuovo prorogato al 30 settembre 2017, anche a seguito delle nuove disposizioni attuative riguardanti la documentazione per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6 dettate dalla circolare n. 149 del 2 febbraio 2017.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 5/2017 clicca qui.](#)

6. CONTRATTI DI SVILUPPO PER LA TUTELA AMBIENTALE - Definiti i settori ammissibili

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **circolare n. 45207 del 12 maggio 2017**, ha chiarito nel dettaglio quali sono i settori ammissibili alle agevolazioni previste dai Contratti di sviluppo per la tutela ambientale cofinanziati con le risorse di cui all'Asse IV del Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" 2014 - 2020 FESR (PON IC).

Con il **decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 dicembre 2016** sono stati forniti i criteri e le necessarie indicazioni per accedere alle agevolazioni previste dai Contratti di sviluppo per la tutela ambientale cofinanziati con le risorse di cui all'Asse IV del Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" 2014 - 2020 FESR (PON IC).

Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in merito ai settori ammissibili.

In particolare il Ministero ricorda che per le attività comprese nell'Allegato I alla direttiva 2003/87/CE, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 esclude l'intervento del FESR (*Fondo Europeo di Sviluppo Regionale*) per gli investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e che tale esclusione è motivata, dalla necessità di evitare un finanziamento eccessivo di tali investimenti che già beneficiano dei vantaggi. Di conseguenza, **non possono essere agevolati**, a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016, i programmi di sviluppo per la tutela ambientale espressamente **finalizzati alla riduzione dell'emissione in atmosfera dei gas serra**.

La circolare è corredata da due allegati alla direttiva 2003/87/CE contenenti l'indicazione delle **categorie di attività e dei gas a effetto serra** cui si applica la direttiva medesima, fermo restando che talune delle attività ivi elencate non sono comunque ammissibili alle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo in base a quanto disposto dal decreto del 9 dicembre 2014.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare e dei suoi due allegati clicca qui.](#)

7. SPLIT PAYMENT - L'Unione europea concede una nuova proroga fino al 30 giugno 2020

A partire **dal 1° luglio 2017 e fino al 30 giugno 2020**, l'Italia, in deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, è autorizzata a disporre che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi alle Pubbliche Amministrazioni, alle società controllate da pubbliche amministrazioni e alle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB, sia versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.

Inoltre, in deroga all'articolo 226 della citata direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore dei soggetti elencati sopra sia apposta una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.

Entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore sul territorio nazionale delle misure indicate sopra, l'Italia dovrà trasmettere alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi interessati da tali misure e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso, nonché sull'efficacia generale della presente misura per ridurre l'evasione dell'IVA nei settori interessati.

Questo è quanto previsto dalla **Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea n. L 118/17 del 6 maggio 2017.

La presente decisione si applicherà dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020.

Ricordiamo che con la precedente Decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401/UE (pubblicata sulla G.U.U.E. n. 217 del 18 agosto 2015) era stata già concessa una proroga sino al 31 dicembre 2017.

La presente decisione, ora abrogata, si applicava a decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

8. FOIA - Pubblicato il primo monitoraggio condotto dal Dipartimento della Funzione Pubblica

Sono **205 le istanze pervenute** presso i Ministeri nel trimestre 23 Dicembre 2016 - 23 Marzo 2017, di cui 113 accolte, 32 rigettate, 6 parzialmente accolte, 43 in attesa di risposta e 11 destinatario errato.

Delle 43 istanze in attesa di risposta il 58,1% sono pervenute nel mese di marzo pertanto sono ancora nei termini previsti di 30 giorni per ottenere una risposta. Per le restanti il termine è scaduto.

Sono questi alcuni dati riportati nel **primo monitoraggio** condotto dal Dipartimento della Funzione pubblica presso i Ministeri con riferimento alle **istanze ricevute dal 23 dicembre 2016 al 23 marzo 2017** (primo trimestre di applicazione della norma introdotta dal D.Lgs. n. 97/2016), in relazione all'applicazione della norma che ha introdotto il diritto di accesso generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni (c.d. "FOIA - *Freedom of Information Act*").

Ricordiamo, infatti, che il FOIA (*Freedom of Information Act*), è stato **introdotto in Italia** con il D.Lgs. 24 maggio 2016, n. 97, recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" ed è **entrato in vigore** il 23 Dicembre 2016 con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

Il FOIA consente ai cittadini di **accedere liberamente alle informazioni e ai dati raccolti dalle pubbliche amministrazioni, anche nel caso in cui non siano direttamente interessati da quelle informazioni**. Questa nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici - già in vigore in oltre 90 Paesi del mondo - prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.

LINK:

[Per consultare il testo del monitoraggio clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

9. FOIA - Chiarimenti sull'attività dell'ANAC in materia di accesso civico generalizzato

A seguito delle numerose richieste di parere che giungono all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di **accesso civico generalizzato** (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013), Il Presidente, con il **Comunicato del 27 aprile 2017**, ha fornito alcuni chiarimenti sull'attività dell'ANAC.

L'ANAC ricorda che, come previsto dal D.Lgs. n. 97/2016, ha adottato, con delibera del Consiglio n. 1309 del 28 dicembre 2016, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, le "**Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013**".

Considerata la novità dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, l'ANAC fa presente che adotterà, come chiarito in detta delibera (si veda il Punto 9), l'aggiornamento delle Linee guida al fine di una **più precisa individuazione delle esclusioni disposte dalla legge** e di un chiarimento degli interessi, pubblici e privati, meritevoli di tutela in caso di accesso generalizzato.

Nelle predette Linee guida si terrà anche conto delle prassi formatesi con le decisioni delle amministrazioni o di eventuali decisioni giurisdizionali.

In tale prospettiva, l'Autorità fa presente di aver avviato un monitoraggio per l'esame dei casi di richieste FOIA trattate da un campione di pubbliche amministrazioni.

Per tali ragioni, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato in data 27 aprile 2017 che eventuali richieste di parere potranno essere prese in considerazione da ANAC **solo se attinenti a questioni di particolare rilevanza relative esclusivamente a chiarimenti sull'interpretazione delle suddette Linee guida**.

Resta fermo che le eventuali richieste rivolte ad ANAC non interrompono in alcun modo i termini stabiliti all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 per la conclusione del procedimento di accesso civico.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del comunicato e delle linee Guida predisposte dall'ANAC clicca qui.](#)

10. REGISTRO ELETTRONICO DEGLI INDIRIZZI (REI) - Approvate le regole di trasmissione delle PEC da parte degli operatori finanziari - Nuovo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2017, Prot. 90677**, in tema di **Registro degli Indirizzi Elettronici (REI)**, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per modificare ed integrare le disposizioni dettate da tre precedenti provvedimenti del Direttore della stessa Agenzia, specificando le regole di trasmissione degli indirizzi PEC.

Con le disposizioni contenute nel presente provvedimento viene stabilito che il REI, costituito con Provvedimento 188870 del 22 dicembre 2005 per accogliere gli indirizzi PEC dei **soggetti obbligati alle**

risposte alle Indagini finanziarie, è articolato in sezioni distinte, destinate ad accogliere gli indirizzi PEC dei soggetti obbligati alla comunicazione.

Il presente provvedimento, pertanto, costituisce nuovo ed unico riferimento normativo nella definizione delle regole di trasmissione degli indirizzi PEC al REI. Nello specifico interviene su quanto disposto dai seguenti tre provvedimenti: del 22 dicembre 2005; del 12 novembre 2007 e del 20 giugno 2012.

In particolare, al punto 2 vengono definiti, quali destinatari dell'obbligo di comunicazione al REI, per le rispettive sezioni di appartenenza:

a) gli **operatori finanziari** già tenuti agli adempimenti in materia di indagini finanziarie previsti dal provvedimento Prot. n. 188870 del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni **sono tenuti ad iscriversi nella sezione REI denominata "REI Indagini"**;

b) i destinatari delle richieste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b) del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, attuato con Provvedimento congiunto dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza Prot. n. 105953 dell'8 agosto 2014 **sono tenuti ad iscriversi nella sezione REI denominata "REI Monitoraggio"**;

c) le **"Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione"** individuate dall'articolo 1, comma 1, numero 7.1., del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2015 e dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, fatte salve le eccezioni previste dai medesimi decreti, **sono tenute ad iscriversi nella sezione REI denominata "REI FATCA/CRS"**.

Al punto 4 viene disposto che a partire **dal 1° giugno 2017** la comunicazione al REI è effettuata esclusivamente attraverso il tracciato record e le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento (Allegati n. 1 e 2). Contestualmente, non potrà più essere utilizzato il tracciato record allegato n. 5 al provvedimento del 12 novembre 2007.

Al punto 5 viene stabilito i soggetti, di nuova costituzione o per i quali sopravvengano i requisiti soggettivi e oggettivi che determinano l'obbligo di iscrizione al REI, comunicano le informazioni al Registro entro 30 giorni dall'evento.

Ogni modifica intervenuta in una delle informazioni previste va effettuata entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo. La comunicazione di aggiornamento o variazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della stessa.

La comunicazione al REI di un indirizzo di posta elettronica certificata non idonea perché non valida o non attiva, equivale al mancato invio dell'indirizzo.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 90677/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 188870/2005 clicca qui.](#)

11. RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA - Chiarimenti dal Ministero dell'Interno sulla corretta procedura da seguire

A seguito del verificarsi di comportamenti difformi, il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, con **nota n. 3638 del 27 aprile 2017**, ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti in merito alla **procedura di riacquisto della cittadinanza italiana** da parte di chi l'abbia persa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (*Nuove norme sulla cittadinanza*).

Il Ministero ricorda che la legge prevede chi abbia perduto la cittadinanza **può riacquistarla a due precise condizioni**: che dichiarerà di volerla riacquistare e che stabilisca, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica.

Il mancato trasferimento in Italia entro il termine di un anno rende inefficace la dichiarazione di riacquisto e di trasferimento della residenza in Italia.

Tale dichiarazione può essere resa anche all'estero dinanzi all'Autorità diplomatico-consolare, la quale dovrà provvedere *"ad operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge"* secondo quanto disposto dai commi 3 e 5 dell'art. 16 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (*Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza*) e successivamente precisato da circolari dello stesso Ministero dell'Interno.

L'autorità diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente all'accertamento, dovrà trasmettere all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accertamento.

I chiarimenti forniti – precisa infine il Ministero - si sono resi necessari anche al fine di consentire allo stesso Ministero l'esercizio del potere inibitorio previsto dal comma 3 del citato art. 13 della L. n. 91/1992 entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite per il riacquisto della originaria cittadinanza, nel caso le Autorità di pubblica sicurezza evidenziasse la sussistenza di gravi e comprovati motivi di inibizione del riacquisto.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale n. 3638/2017 clicca qui.](#)

12. UBER - Lo Stato può imporre l'obbligo di licenze come taxi - Le conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE

La piattaforma elettronica Uber, pur rappresentando un'idea innovativa, rientra nel settore dei trasporti, con la conseguenza che Uber può essere obbligata a possedere le licenze e le autorizzazioni richieste dal diritto nazionale.

«Uber non beneficia infatti del principio della libera prestazione dei servizi garantito dal diritto dell'Unione ai servizi della società dell'informazione».

E' quanto sostiene l'avvocato generale della Corte di Giustizia europea Maciej Szpunar nelle **conclusioni presentate l'11 maggio 2017 - Causa C-434/15.**

La causa è cominciata nel 2014 quando l'Asociación Profesional Elite Taxi della città di Barcellona, ha presentato ricorso al tribunale commerciale di Barcellona chiedendo di sanzionare la società spagnola Uber Systems Spain, per concorrenza sleale nei confronti dei conducenti della Elite Taxi, con la tesi che né la Uber Spain, né i proprietari o i conducenti dei veicoli interessati dispongono delle licenze e delle autorizzazioni previste dal regolamento in materia di servizi di taxi adottato dalla città.

Il tribunale spagnolo ha sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni sulla qualificazione dell'attività di Uber sotto il profilo del diritto dell'Unione nonché sulle conseguenze che occorre trarne.

Secondo l'avvocato generale, la prestazione di messa in contatto del passeggero con il conducente, fornita per via elettronica, non è né autonoma né principale rispetto alla prestazione di trasporto. Il servizio offerto da Uber non potrebbe pertanto essere qualificato come «servizio della società dell'informazione», trattandosi piuttosto dell'organizzazione e della gestione di un **sistema completo di trasporto urbano a richiesta.**

Peraltro, Uber non offre un servizio di *car-pooling*, in quanto la destinazione è scelta dai passeggeri e i conducenti percepiscono un corrispettivo che supera ampiamente il semplice rimborso delle spese sostenute.

Tenuto conto del fatto che la prestazione di trasporto costituisce, dal punto di vista economico, l'elemento principale, mentre il servizio di messa in contatto dei passeggeri con i conducenti mediante l'applicazione per smartphone è un elemento secondario, l'avvocato generale propone alla Corte di rispondere che il servizio offerto dalla piattaforma Uber deve essere qualificato come "**servizio nel settore dei trasporti**". Da tale interpretazione consegue che l'attività di Uber non è retta dal principio della libera prestazione dei servizi nell'ambito dei "servizi della società dell'informazione" e che è pertanto soggetta alle condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali negli Stati membri.

In conclusione, **il servizio offerto da Uber deve essere qualificato come servizio nel settore dei trasporti**, affermazione da cui consegue l'inapplicabilità del principio della libera prestazione dei servizi (vigente nell'ambito dei servizi delle società d'informazione) e l'assoggettabilità alle condizioni previste dalle normative nazionali per il settore trasporti.

L'applicazione che riconosce la posizione dell'utente ed individua i conducenti disponibili nelle vicinanze deve dunque ottenere le licenze ed autorizzazioni previste dal diritto nazionale per il settore trasporti.

LINK:

[Per scaricare il testo delle conclusioni dell'Avvocato Generale della CGUE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa n. 50/17 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 8 AL 13 MAGGIO 2017)

1) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2017: Approvazione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale. (Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Banca d'Italia - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Provvedimento 27 aprile 2017: Atto di modifica del Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo unico della finanza. (Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

3) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Delibera 27 aprile 2017: Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni. (Delibera n. 19974). (Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

4) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 27 aprile 2017: Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari. (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 14 febbraio 2017: Condizioni e modalità per l'accesso da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. (Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare - Decreto 14 aprile 2017: Disciplina delle condizioni di accesso all'incremento dell'incentivazione prevista dal decreto 6 luglio 2012 per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e biogas. (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Non so come la pensi tu, ma Roberto Gervaso la pensa così:

**CI SONO COSE CHE NON CAPISCO
PERCHE' NON LE CAPISCO;
CI SONO POI COSE CHE NON CAPISCO
PERCHE' NON VOGLIO CAPIRLE;
CI SONO INFINE COSE CHE NON CAPISCO
PERCHE' NON VALE LA PENA DI CAPIRLE !**